

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 8

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 dicembre 2022)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D4/22

Roma, 7 dicembre 2022

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre 2022, di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E
LEGISLATIVI
*Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della
regolazione.*
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

6008/10.3.140

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0010835 P-
del 07/12/2022



AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE
c. a. Capo del Dipartimento

AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio Legislativo

OGGETTO: *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale*

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2022, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare il parere della Conferenza Unificata non appena perverrà a questo Dipartimento.

Si segnala l'urgenza, atteso che il termine di scadenza della delega è il 10 dicembre 2022.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Francesca Quadri)

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32, concernenti, rispettivamente, le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea e i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021» e, in particolare, l'Allegato A, numero 10, di cui all'articolo 1, comma 1;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017 recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 60 recante «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020 n. 100 recante «Attuazione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica e della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020 che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19»;

Vista la Direttiva (UE) 2021/514, del Consiglio del 22 marzo 2021, recante «Modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23 di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022 ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, per il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni generali

ART. 1
(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto nei Capi da I a IV disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché, le modalità e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "piattaforma": qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:



- 1) il trattamento di pagamenti relativi all'attività pertinente;
 - 2) la catalogazione o la pubblicità di un'attività pertinente da parte degli utenti;
 - 3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma;
- b) "gestore di piattaforma": un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa;
- c) "gestore di piattaforma escluso": un gestore di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato all'autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;
- d) "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione": qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:
- 1) è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - 1.1) è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;
 - 1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
 - 1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;
 - 2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;
- e) "gestore di piattaforma qualificato non-UE": un gestore di piattaforma che facilita tutte le Attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:
- 1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;
 - 2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE;
- f) "giurisdizione qualificata non-UE": una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE;
- g) "accordo qualificante effettivo tra autorità competenti": un accordo tra le autorità competenti dello Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 11, quale confermato da un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011;
- h) "attività pertinente": un'attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'Entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:
- 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
 - 2) i servizi personali;
 - 3) la vendita di beni;
 - 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
- i) "attività pertinenti qualificate": qualsiasi attività pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un Accordo qualificante effettivo tra autorità competenti;
- l) "corrispettivo": la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile;
- m) "servizio personale": un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma;
- n) "venditore": un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente;



- o) “venditore attivo”: un venditore che presta un’attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un’attività pertinente durante il medesimo periodo;
- p) “venditore oggetto di comunicazione”: un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che è residente nel territorio dello Stato o che ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati;
- q) “venditore escluso”: un venditore che, alternativamente:
 - 1) è un’entità statale;
 - 2) è un’entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un’entità collegata di un’entità di tal tipo;
 - 3) è un’entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;
 - 4) per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione;
- r) “entità”: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione;
- s) “entità collegata”: un’entità è collegata di un’altra entità se una delle due controlla l’altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un’entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50 per cento del diritto di proprietà nel capitale dell’altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 per cento dei diritti di voto è considerata detentrica del 100 per cento;
- t) “entità statale”: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;
- u) “NIF”: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente;
- v) “numero di partita IVA”: il numero unico che identifica un soggetto passivo d’imposta o una persona giuridica che non è soggetto passivo, registrati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
- z) “indirizzo principale”: l’indirizzo della residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un venditore che è una persona fisica, ovvero l’indirizzo della sede legale di un venditore che è un’Entità;
- aa) “periodo oggetto di comunicazione”: l’anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi dell’articolo 10;
- bb) “proprietà inserzionata”: l’insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore;
- cc) “identificativo del conto finanziario”: il numero o riferimento unico di identificazione, di cui dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento del venditore su cui è versato o accreditato il corrispettivo;
- dd) “beni”: qualsiasi bene materiale;
- ee) “verifica congiunta”: un’indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta che siano di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri.

Capo II

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

ART. 3

(Identificazione dei venditori esclusi)



1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.
2. Per determinare se un venditore che è un'entità sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.
3. Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.

ART. 4

(Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione)

1. Per ciascun venditore che è una persona fisica e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
 - a) nome e cognome;
 - b) indirizzo principale;
 - c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;
 - d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
 - e) la data di nascita.
2. Per ciascun venditore che è un'entità e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:
 - a) la ragione sociale;
 - b) l'indirizzo principale;
 - c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;
 - d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;
 - e) il numero di registrazione dell'attività;
 - f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.
3. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e), e al comma 2, lettere da b) a f), se ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza del venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea ai fini dell'accertamento dell'identità e della residenza fiscale del venditore.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera c), e dal comma 2, lettere c) ed e), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attività quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'attività;
 - b) lo Stato membro di residenza del venditore non consente che sia acquisito il NIF rilasciato al venditore.
5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, nonché utilizzando le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validità del NIF e del numero di partita IVA.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 5, per l'espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.
7. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, lettera b), e in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, nei casi in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o dell'articolo 6 sono inesatte, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico



venditore, chiede al venditore di rettificare le informazioni inesatte e fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:

- a) un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;
- b) un certificato di residenza fiscale avente data recente.

ART. 5

(Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore)

1. Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale.
2. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, considera il Venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.
3. Se il venditore fornisce informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui è ubicata tale stabile organizzazione.
4. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea di cui all'articolo 4, comma 3.

ART. 6

(Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione)

1. Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.
2. Per ogni venditore che è un'entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

ART. 7

(Termini e validità delle procedure)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) le informazioni relative al venditore di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi;
 - b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 6, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.



ART. 8

(Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7 esclusivamente in relazione ai venditori attivi.

ART. 9

(Espletamento delle procedure da parte di terzi)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7. In tali casi, tuttavia, la responsabilità in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Capo III

Obblighi di comunicazione e scambio di informazioni

ART. 10

(Obblighi di comunicazione ed esoneri)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo nel caso in cui può provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
2. Nel caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), sia qualificabile come tale in più Stati membri e scelga di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia con le modalità di cui all'articolo 13 comunica le informazioni di cui all'articolo 11 all'Agenzia delle entrate, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo nel caso in cui può provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in un altro Stato membro.
3. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), che effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comunica le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 11 relativamente alle attività pertinenti qualificate, individuate da un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti che già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia sui venditori oggetto di comunicazione ivi residenti.
5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), al venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.
6. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.
7. Le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Se il Corrispettivo è stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono



comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

8. Le informazioni relative al Corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del periodo oggetto di comunicazione in cui è stato versato o accreditato il corrispettivo.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato il contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. L'Agenzia delle entrate effettua una nuova comunicazione nel caso di modifiche successive. Detta informazione affluisce al registro centrale istituito ai sensi dell'articolo 8 *bis quater*, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

ART.11

(Informazioni da comunicare)

1. Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:
 - a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell'articolo 14, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.
 - b) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:
 - 1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
 - 2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
 - 3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
 - 4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 5;
 - 5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato;
 - 6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
 - c) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili:
 - 1) le informazioni da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
 - 2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
 - 3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
 - 4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 5;



- 5) l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;
 - 6) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;
 - 7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
 - 8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.

Capo IV Ulteriori disposizioni per l'efficace attuazione

ART. 12

(Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
3. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta della metà.
4. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

ART. 13

(Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione)

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le autorità competenti di tutti gli Stati membri.



ART. 14

(Registrazione unica di un gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione)

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente all'avvio della propria attività di gestore di piattaforma, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8 *bis quater*, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso l'autorità competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni:
 - a) ragione sociale;
 - b) indirizzo postale;
 - c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
 - d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
 - e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;
 - f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 5.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.
3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.
4. L'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:
 - a) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica che non esercita più attività che lo qualificano come tale;
 - b) in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia cessato l'attività;
 - c) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2);
 - d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del comma 6.
5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi.
6. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonché un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.
7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti.
8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o più Autorità competenti degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, lettera F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

ART. 15

(Scambio di informazioni)

1. Entro i termini di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché,



se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

2. L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.
3. Entro i termini di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un Accordo qualificante effettivo, in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile è situato.
4. L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalità e i termini previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

Capo V Altre disposizioni

ART. 16 *(Modifiche alle disposizioni vigenti)*

1. Al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 31-bis, terzo comma, dopo le parole: «8 bis ter» sono inserite le seguenti: «, 8 bis quater»;
 - b) all'articolo 31-bis, sesto comma, dopo le parole «sul patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette»;
 - c) all'articolo 31-bis, settimo comma, primo periodo, dopo le parole «indagini amministrative» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici.»;
 - d) all'articolo 31-bis, decimo comma, dopo le parole «controllo richiesto» sono aggiunte le seguenti: «, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.»;
 - e) dopo l'articolo 31-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.1»

(Verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea)

 1. Quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.
 2. Quando l'autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.
 3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.
 4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
 - a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;
 - b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche



ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;

- c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.
5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L'esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.».
 6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
2. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, la parola «rilevanti» è sostituita dalla seguente: «pertinenti»;
 - b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l), è inserita la seguente: «l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati.»;
 - c) all'articolo 4, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
 - «3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorità richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione è giustificata ai fini dell'indagine.
 - 3-ter. L'autorità richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorità interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta:
 - a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;
 - b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.
 - 3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorità richiedente fornisce all'autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione dettagliata del gruppo;
 - b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;
 - c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;
 - d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.»;
 - d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.



1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.»;

e) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis
(Violazione dei dati)

1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati nonché ogni provvedimento adottato per porvi rimedio.
 2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla stessa e, ove non è possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).
 3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonché allo Stato o agli Stati membri interessati.».
3. Ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

ART.17

(Disposizioni in materia di protezione dei dati)

1. L'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione:
 - a) informano ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;
 - b) forniscono a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11.

ART. 18

(Clausola di invarianza finanziaria)



1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 19
(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente Decreto Legislativo viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale¹.

La Direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni soprattutto mediante l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione, che hanno ampliato l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai conti finanziari [Direttiva 2014/107/UE], ai *ruling* preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento [Direttiva (UE) 2015/2376], alla rendicontazione Paese per Paese [Direttiva (UE) 2016/881], all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio [Direttiva (UE) 2016/2258] e ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione [Direttiva (UE) 2020/876].

La Direttiva (UE) 2021/514 si muove ulteriormente in questa direzione ed è diretta, da un lato, a migliorare il quadro normativo già esistente, mediante l'estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall'altro, ad ampliare l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali.

Sotto il primo profilo, la Direttiva oggetto di recepimento, ha inteso codificare la norma di prevedibile pertinenza (*foreseeable relevance*) delle informazioni, delineare nell'ambito di un quadro giuridico chiaro le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti (*Group request*), estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (*royalties*), ampliare il novero delle informazioni da trasmettere; nonché regolamentare l'esecuzione dei controlli congiunti (*Joint audits*).

Sotto il secondo profilo, la Direttiva *de qua* persegue lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell'economia mediante l'introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme. Questi ultimi sono tenuti, quindi, a raccogliere

¹ A seguito delle indicazioni del Consiglio del 29 maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la proposta di Direttiva del Consiglio del 15.7.2020 COM (2020) 314 *final*: "Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale". Tale proposta è stata in seguito modificata ed integrata ad opera del Consiglio Ecofin del 25 novembre 2020. Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 104/1 del 25 marzo 2021 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.



e verificare le informazioni necessarie sui venditori che sono presenti sulla piattaforma, utilizzata per lo svolgimento della propria attività nei confronti dei loro clienti.

La digitalizzazione dell'economia ha registrato una rapida crescita e la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme ha reso estremamente difficile per le Amministrazioni fiscali degli Stati membri l'acquisizione delle informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il *web*, soprattutto allorché i proventi transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in giurisdizioni estere. Pertanto, l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati potranno consentire, quindi, alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme.

L'esigenza di ottenere informazioni circa i redditi prodotti attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali è stato oggetto di attenzione anche da parte dell'OCSE che, sin dal 2020 ha adottato le "Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy", e, nel 2021 ne ha esteso il campo di applicazione anche alla vendita di merci e locazione di mezzi di trasporto con le "Model Reporting Rules for Digital Platforms - International Exchange Framework and Optional Module For Sale of Goods".

Si illustra di seguito la disciplina contenuta nel presente Decreto legislativo, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/514.

Lo schema di Decreto Legislativo si compone dal punto di vista della struttura normativa di cinque Capi.

I Capi da I a IV (articoli da 1 a 15) contengono il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo art. 8-*bis quater* e dell'Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva che si recepisce, con riferimento agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica, posti a carico dei gestori di piattaforme digitali.

Il V Capo (articoli da 16 a 19), avente ad oggetto "Altre disposizioni", introduce ulteriori modifiche per l'attuazione della Direttiva (UE) 2021/514, che riguardano tra l'altro la protezione e violazione dei dati, le verifiche congiunte e i termini di decorrenza del provvedimento.

L'**articolo 1**, comma 1, delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a IV del provvedimento in esame, che riguardano lo scambio automatico delle informazioni individuate nell'articolo 11 del presente Decreto, raccolte dai gestori di piattaforma con obbligo di



comunicazione, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

La norma prevede, altresì, lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un "*Accordo qualificante effettivo tra autorità competenti*". Si tratta, come si evince dalla definizione di cui all'articolo 2, lettera g) del presente Decreto, di un accordo tra l'autorità competenti dello Stato italiano e quella di una Giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 11 del presente Decreto.

Tale accordo deve essere confermato da un atto di esecuzione a norma del nuovo articolo 8-bis *quater*, paragrafo 7, della Direttiva 2011/16/UE. Spetta alla Commissione europea, infatti, mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata dello Stato membro o di propria iniziativa, determinare se le informazioni, che devono essere scambiate a seguito di un accordo, sono equivalenti a quelle scambiate sulla base della Direttiva oggetto di recepimento con il presente Decreto.

L'articolo 1, comma 2, con riferimento agli scambi di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti delle giurisdizioni con cui lo Stato italiano ha sottoscritto un Accordo qualificante effettivo, rinvia ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia per quanto attiene alle disposizioni in materia di procedure di adeguata verifica fiscale ed altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma, sia con riferimento alle modalità ed ai termini con i quali l'Agenzia delle entrate invierà le informazioni alle autorità competenti delle suddette giurisdizioni estere.

L'**articolo 2** elenca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento. La prima parte della disposizione definisce l'ambito soggettivo dei gestori di piattaforme, il concetto di attività pertinenti e le relative specificazioni [lettere da a) a m)]. La seconda parte, invece, definisce l'ambito soggettivo dei venditori [lettere da n) a q)]. La terza parte [lettere da r) a ee)], contiene le altre definizioni che rilevano ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, tra cui le nozioni di verifica congiunta e violazione dei dati.

La prima definizione contenuta nell'articolo in esame, alla lettera a), individua cosa si intende per piattaforma ovvero qualsiasi *software*, compresi i siti *web* o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili dagli utenti (i.e. fruitori dei servizi) e che consentono ai venditori di fornire ad essi, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti.

Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori.



Ciò posto, il termine piattaforma non include *software* che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma, senza consentire, per ognuno dei casi evidenziati, ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente.

Alla lettera b) figura la definizione di gestore di piattaforma inteso come un'entità (cioè una persona giuridica, una società di capitali, una società di persone, un *trust*, una fondazione) che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano al gestore di piattaforma escluso di cui alla lettera c). Esso, fin dall'inizio e su base annua, è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'intero modello di affari della piattaforma che gestisce è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione.

Qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, è considerato gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui alla lettera d), ed è soggetto alle norme di cui al provvedimento in esame al ricorrere delle seguenti condizioni:

1) è residente ai fini fiscali in Italia o è costituito, disciplinato o regolamentato a norma delle leggi del nostro ordinamento, o ha la sua sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in Italia, o ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE [secondo la definizione di cui alla lettera e) dell'articolo 1];

2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Per gestore di piattaforma qualificato non-UE, di cui alla lettera e), si intende un gestore di piattaforma che facilita tutte le attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate, secondo la definizione di cui alla lettera i), e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;

2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE.



Ai fini del presente Decreto, per giurisdizione qualificata non-UE [art. 2, lett. f)] si intende una giurisdizione non-UE che ha in essere un accordo qualificante effettivo con tutti gli Stati membri, che sono indicati in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.

Per attività pertinente, di cui alla lettera h), si intende una attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, come definito dalla lettera l), che rientra nelle seguenti tipologie:

- 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- 2) i servizi personali;
- 3) la vendita di beni;
- 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Per corrispettivo, ai sensi della già menzionata lett. l), si intende: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso "*ragionevolmente conoscibile*". Ad esempio, nel caso in cui un gestore di piattaforma facilita la conclusione del contratto (tra l'acquirente e il venditore) e il corrispettivo per l'attività non viene riscosso tramite la piattaforma (può pertanto essere superiore, uguale o inferiore all'importo evidenziato nel contratto), il gestore di piattaforma è tenuto a segnalare il corrispettivo agevolato (ovvero il prezzo ragionevolmente conoscibile), ma non è tenuto a indagare ulteriormente sull'importo effettivo ricevuto dal venditore. La nozione di attività pertinente non comprende le attività che sono fornite da un venditore in virtù di un rapporto di lavoro dipendente con il gestore di piattaforma o con un'entità collegata dello stesso gestore. Un'entità è collegata ad un'altra entità [secondo la definizione di cui alla lettera s)] se una delle due entità controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50% del diritto di proprietà nel capitale dell'altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona, dunque, che detiene più del 50% dei diritti di voto è considerata detentrica del 100% dell'entità.

Con il termine venditore, di cui alla lettera n), si intende una persona fisica o un'entità, che si è registrata sulla piattaforma [e.g. ha creato un profilo o un account sulla stessa] e ha concluso un rapporto contrattuale con essa, durante il periodo oggetto di comunicazione, svolgendo un'attività pertinente. La definizione di venditore non include il gestore di piattaforma che vende beni propri.



Si intende, poi, venditore attivo, come definito alla lettera o), un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.

Un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, assume la qualifica di venditore oggetto di comunicazione, di cui alla lettera p), allorché è residente nel territorio dello Stato o ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati.

Quanto alla nozione di venditore escluso, la definizione di cui alla lettera q) comprende quattro categorie, che presentano un rischio limitato con riferimento all'osservanza degli obblighi fiscali. Conseguentemente è escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al provvedimento in esame, il venditore che è:

1) un'entità statale come definita alla lettera t), ossia il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;

2) un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo e pertanto, si tratta di entità escluse in quanto generalmente soggette ad altre forme di controllo e di trasparenza;

3) un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Per proprietà inserzionata, secondo la definizione di cui alla lettera bb), si intende l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore. La disposizione mira a escludere i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero che forniscono alloggi con una frequenza elevata e rispetto ai quali l'Amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti.

Se il gestore di piattaforma rileva di aver facilitato in relazione a un venditore oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione, tale venditore si considera escluso anche con riguardo ad altre proprietà inserzionate che non superano tale soglia.

4) è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era



superiore a duemila euro durante il periodo oggetto di comunicazione. Si tratta quindi di venditori la cui attività non appare significativa in relazione alle finalità perseguite dalla norma.

L'**articolo 3**, comma 1, prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.

La norma, al comma 2, dispone che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può avvalersi delle informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte dello stesso venditore, se quest'ultimo è un'entità statale, ovvero un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari (ovvero un'entità collegata di un'entità di tale tipologia).

Al comma 3 si prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se il venditore è un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre 2000 attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Ugualmente il predetto gestore può avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se un venditore ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non ha superato i 2000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

L'**articolo 4** stabilisce, ai commi 1 e 2, le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi dai venditori esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche.

Per i venditori che sono persone fisiche devono essere acquisiti i seguenti elementi informativi:

- a) il nome e cognome;
- b) l'indirizzo principale che corrisponde all'indirizzo di residenza o nel caso in cui, quest'ultimo non sia disponibile, il domicilio;
- c) l'eventuale NIF ovvero il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un identificativo equivalente, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio. In caso di assenza del NIF, il luogo di nascita del venditore;
- d) il numero di partita IVA, se disponibile;
- e) la data di nascita.

Per i venditori che sono un'entità ovvero una persona giuridica o un istituto giuridico come una società di capitali, una società di persone, un *trust* o una fondazione, devono essere acquisiti i seguenti elementi informativi:

- a) la ragione sociale;



- b) l'indirizzo principale, che corrisponde alla sede legale dell'entità;
- c) l'eventuale NIF con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;
- d) il numero di partita IVA, se disponibile;
- e) il numero di registrazione dell'attività presso il Registro delle imprese o numero equivalente;
- f) la presenza di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte le attività pertinenti nell'Unione europea, ovvero le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui la stabile organizzazione è ubicata.

Il comma 3 dispone che, in deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, il gestore di piattaforma può acquisire esclusivamente nome e cognome (per persone fisiche) e ragione sociale (per entità), qualora la conferma dell'identità o della residenza del venditore avviene mediante un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione.

La deroga di cui al comma 3 è diretta a consentire l'uso di nuove soluzioni tecnologiche già esistenti in alcune giurisdizioni allo scopo di identificare i venditori. In Italia non è ancora attivo allo stato attuale un servizio riconducibile a tale tipologia.

Il comma 4 prevede che in deroga a quanto disposto nel comma 1, lettera c), e nel comma 2, lettere c) ed e), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attività, quando lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia il NIF o il numero di registrazione dell'attività oppure quando la legislazione dello Stato membro di residenza del venditore non consente che possa essere richiesta l'acquisizione del NIF rilasciato al venditore.

In base al disposto di cui al comma 5, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite al fine di indentificare i venditori esclusi; delle informazioni acquisite al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del venditore compreso il NIF, il numero di partita IVA (P.IVA) e il numero di registrazione dell'attività; e, infine, delle informazioni acquisite sui beni immobili in locazione ai sensi dell'articolo 6. A tale scopo, il gestore di piattaforma utilizza le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, come ad esempio per le finalità di antiriciclaggio o per le altre finalità di natura commerciale, nonché avvalendosi delle interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validità del NIF e/o del numero di partita IVA (P.IVA).

Il comma 6, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, dispone che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, ai fini dell'espletamento delle procedure di adeguata verifica sui venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è



divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.

Infine, il comma 7 dispone, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 5 e 6, che qualora il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite, ex articolo 4, commi 1 e 2 e articolo 6, sono inesatte - alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore - si attiva al fine di chiedere al venditore di rettificare le informazioni inesatte e, al contempo, fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili, provenienti da una fonte indipendente (ad esempio, un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato o un certificato di residenza fiscale avente data recente).

L'**articolo 5** disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore. A tal fine, il comma 1 prevede che il venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale che, come già evidenziato in sede definitoria, corrisponde per le persone fisiche all'indirizzo di residenza e, se non disponibile, al domicilio. Le società di capitali, le società di persone e gli altri enti (come *trust* e fondazioni) si considerano residenti nello Stato in cui hanno la sede legale.

Il comma 2 prevede che nel caso in cui il gestore di piattaforma riscontri che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, tale venditore deve essere considerato residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.

Ai sensi del comma 3, se il gestore di piattaforma acquisisce informazioni circa l'esistenza di una stabile organizzazione del venditore, quest'ultimo viene considerato residente anche nello Stato membro in cui è ubicata la stabile organizzazione.

Infine, il comma 4 prevede che, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, il venditore è considerato residente anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione, ex articolo 4, comma 3.

L'**articolo 6** disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all'acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma.

A tal fine, il comma 1 prevede che il gestore di piattaforma è tenuto ad acquisire l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il numero di iscrizione al catasto o il dato equivalente previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui è ubicato l'immobile.



Il comma 2, prevede che il gestore di piattaforma - ai fini dell'individuazione del venditore escluso - è tenuto ad acquisire per ogni venditore, che è un'entità ed ha effettuato oltre 2000 attività pertinenti di locazione di beni immobili (in relazione a una proprietà inserzionata tramite la piattaforma) i documenti giustificativi, i dati e le informazioni che attestano che tale proprietà appartiene allo stesso proprietario.

L'**articolo 7** prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.

Il comma 1 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è tenuto ad espletare tutte le procedure di adeguata verifica a fini fiscali entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.

Il comma 2 concede ai gestori di piattaforma tempi più lunghi per l'adeguata verifica di taluni venditori. In particolare, per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, il gestore di piattaforma espleta le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione.

Il comma 3 dispone che, in deroga agli obblighi di cui al comma 1, il gestore di piattaforma può continuare ad avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, già espletate in relazione ai periodi oggetto di comunicazione precedenti, a condizione che le informazioni sul venditore relative: all'identità, alla ragione sociale, all'indirizzo principale, all'eventuale NIF o numero di partita IVA, al numero di registrazione dell'attività o all'esistenza di una stabile organizzazione, sono state acquisite nonché verificate oppure confermate negli ultimi 36 mesi e il gestore di piattaforma non ha motivo di ritenere che tali informazioni sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.

L'**articolo 8** prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi.

I venditori attivi sono coloro che prestano almeno un'attività pertinente (i.e. locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di comunicazione ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.

L'**articolo 9** disciplina l'ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche ad un soggetto terzo, sia esso prestatore di



servizi o altro gestore di piattaforma. La responsabilità, tuttavia, in tali ipotesi, rimane in capo allo stesso gestore di piattaforma (quello originario).

L'**articolo 10** delinea gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforma e i casi di esonero.

I commi 1 e 2 prevedono che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (diverso da un gestore di piattaforma escluso), che è un "gestore italiano" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1)] comunica all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni richieste nel successivo articolo 11 e relative al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce tale comunicazione.

Nell'ipotesi in cui vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, per il medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo, nel caso in cui sia in grado di provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Inoltre, se il gestore ha obblighi di comunicazione in più Stati membri può scegliere di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia (che diviene Stato membro di elezione ai fini comunicativi), con le modalità di cui all'articolo 13.

Il comma 3 disciplina il caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (diverso da un gestore di piattaforma escluso) che è un "gestore estero" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2)]. Esso effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, comunica le informazioni di cui all'articolo 11, per il periodo oggetto di comunicazione, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

Il comma 4 introduce una deroga rispetto a quanto esposto nel comma 3, prevedendo che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, non sia tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente alle attività pertinenti qualificate, se contemplate in un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, il quale già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia e sui venditori oggetto di comunicazione in quest'ultima residenti.

Il comma 5 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve fornire le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), al venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

Il comma 6 disciplina il profilo temporale delle prime comunicazioni, stabilendo che le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.



Il comma 7 dispone che le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Nel caso in cui, invece, il corrispettivo sia stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Il comma 8 stabilisce che le informazioni relative al corrispettivo e agli altri importi sono comunicate con riferimento al trimestre, relativo al periodo oggetto di comunicazione, in cui è stato versato o accreditato il corrispettivo.

Il comma 9 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione del contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri riguardo al fatto che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. Sono previste nuove comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate nel caso di modifiche successive.

Tale informazione affluisce al registro centrale istituito dalla Commissione a norma del nuovo articolo 8 *bis-quater*, paragrafo 6, della Direttiva 2011/16/UE.

L'**articolo 11** disciplina le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Tale disposizione distingue le informazioni che devono essere fornite dal gestore di piattaforma da quelle relative al venditore oggetto di comunicazione, a seconda che l'attività pertinente da questi svolta, sia diversa dalla locazione di beni immobili o la ricomprenda.

Il comma 1 elenca tutte le informazioni da comunicare all'Agenzia delle entrate da parte del gestore di piattaforma.

In base alla lettera a) devono essere comunicati:

- il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
- ove applicabile, anche il relativo numero di identificazione individuale, assegnato a sensi dell'articolo 14;
- nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme, rispetto alle quali il gestore di piattaforma è tenuto ad effettuare la comunicazione.



Con riferimento alla lettera b), ciascun venditore oggetto di comunicazione il quale ha svolto almeno un'attività pertinente distinta dalla locazione di beni immobili, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve comunicare quanto di seguito:

- le informazioni sul venditore che devono essere acquisite dal gestore stesso di piattaforma, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
- l'identificativo del conto finanziario, se è conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente (*ex art. 5*), non ha comunicato all'autorità competente di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
- in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, se è conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, deve essere comunicato il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone, in relazione al titolare del conto;
- ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, secondo quanto disposto nell'articolo 5;
- il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti per il quale il corrispettivo è stato versato o accreditato;
- eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, per ogni trimestre relativo al periodo oggetto di comunicazione.

In base alla lettera c), invece, a ciascun venditore oggetto di comunicazione, il quale ha svolto un'attività pertinente di locazione di beni immobili, dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, deve essere comunicato quanto di seguito:

- le informazioni sul venditore che devono essere acquisite dal gestore di piattaforma, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
- l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se è conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente (*ex art. 5*), non ha comunicato all'autorità competente di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;



- in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, se è conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
- ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, secondo quanto disposto dall'articolo 5;
- l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 6 e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente, in conformità a quanto previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicato;
- il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti, prestate con riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;
- eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
- il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione, se disponibile.

Il comma 2 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11.

L'**articolo 12** introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione.

La norma, al comma 1, dispone che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, proprio al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e l'efficace attuazione nell'acquisizione delle informazioni, indicate all'articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale. In base a quest'ultima, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, a seguito dell'invio di due solleciti di risposta, successivi alla richiesta iniziale e sempre che siano decorsi 60 giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo/account del venditore viene chiuso dal gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma. Alternativamente, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione trattiene il corrispettivo dovuto al venditore, fino a quando non gli vengano fornite le informazioni richieste.



Al comma 2, la disposizione definisce gli obblighi di conservazione documentali in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. In particolare, lo stesso gestore conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica fiscale, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

Il comma 3 disciplina le sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11.

Infatti, in caso di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà.

Nei casi, invece, di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta della metà.

Il comma 4 determina anche la sanzione applicabile ai casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1. A tali ipotesi si applica la sanzione pecuniaria di euro diecimila.

Infine, il comma 5 demanda al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'introduzione di misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo de quo.

L'**articolo 13** disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria.

La disposizione, ai sensi del comma 1, rimette al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità con cui il "gestore italiano" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1)], essendo qualificabile come tale in Italia e almeno in un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta anche le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

L'**articolo 14** regola la procedura di registrazione unica di un "gestore estero" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2)].

Il comma 1 statuisce che il gestore di piattaforma, contestualmente all'avvio della propria attività, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8-bis *quater*, paragrafo 4, della Direttiva 2011/16/UE, presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso



l'autorità competente di un altro Stato membro. A tal fine comunica all'Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

- ragione sociale;
- indirizzo postale;
- indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
- una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, ai fini dell'IVA nell'Unione Europea, a norma del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
- gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 5.

Il comma 2 stabilisce, poi, che il gestore di piattaforma è tenuto ad informare l'Agenzia delle entrate sulle variazioni relative alle informazioni elencate nel comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.

Il comma 3 dispone che l'Agenzia delle entrate - nell'ambito della procedura di registrazione unica - assegna al gestore di piattaforma un numero di identificazione individuale, che viene comunicato per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Il comma 4 disciplina le ipotesi di cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale, su richiesta espressa dell'Agenzia dell'Entrate alla Commissione Europea. La disposizione, infatti, indica quattro casi in cui l'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale. In particolare:

- il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica direttamente all'Agenzia delle entrate che non esercita più attività tali da essere qualificato o qualificabile come tale;
- pur in assenza della comunicazione di cui al caso precedente, l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ha cessato l'attività;
- il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di "gestore estero";
- l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione a norma del successivo comma 6.



Il comma 5, poi, stabilisce che l'Agenzia delle entrate è tenuta a notificare prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei gestori di piattaforma, individuati a norma del suddetto comma 1, se tali gestori omettono di effettuare la registrazione unica.

Il comma 6, richiamando l'articolo 10, comma 3 del decreto *de quo*, stabilisce che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un primo sollecito per l'adempimento, nonché un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo.

In caso di mancato adempimento di tale obbligo e trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.

Il comma 7, sempre con riferimento alle ipotesi di revoca della registrazione di cui al comma 6, dispone che, in caso di revoca il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, esso possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente, a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione. Tra questi ultimi devono essere ricompresi anche eventuali obblighi di comunicazione residui, non adempiuti dal medesimo gestore.

Il comma 8 stabilisce, infine, che ai fini della registrazione unica prevista dal comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale, di cui al precedente comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*), in cui il medesimo attesta, con assunzione di responsabilità, la circostanza che non è stato assoggettato da parte di una o più autorità competenti degli Stati membri ad alcun provvedimento di revoca della registrazione, ai sensi di quanto previsto nell'Allegato V, sezione IV, lettera F, punto 7, della Direttiva (UE) 2021/514.

L'**articolo 15** disciplina lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma.

Il comma 1 dispone che l'Agenzia delle entrate invia tutte le informazioni di cui all'articolo 11, alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nei termini prescritti al successivo comma 2. Ove, poi, il venditore fornisca servizi di locazione di immobili, le informazioni devono essere altresì inviate all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.

Il comma 2 definisce i termini di invio delle informazioni di cui al comma 1, statuendo che tale invio avviene entro i due mesi successivi a decorre dalla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si



riferiscono. Nella disposizione viene stabilito che il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.

Il comma 3, invece, si applica alle giurisdizioni estere con le quali è in vigore un accordo qualificante effettivo. In particolare, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo [ex articolo 2, comma 1, lettera g)], se il venditore (attivo e non escluso) è ivi residente, secondo i termini di cui al successivo comma 4.

Se il venditore, poi, fornisce servizi di locazione di immobili, le informazioni sono altresì inviate alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile è ubicato.

Il comma 4 stabilisce che l'invio delle informazioni di cui al comma 3 è disciplinato con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'**articolo 16** specifica le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, con particolare riferimento al:

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*" (comma 1); e
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, "*Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE*" (comma 2).

Con riguardo al D.P.R. 600/73, all'articolo 31-bis sono inseriti:

- al comma 3, il riferimento al nuovo articolo 8-bis *quater* della Direttiva 2011/16/UE, necessario per estendere i termini di operatività dell'assistenza amministrativa al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforma;
- al comma 6, si aggiungono - alle già indicate imposte sul reddito e sul patrimonio - l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, tra quelle per cui il corretto accertamento e le comunicazioni tra gli Stati membri non configurano una violazione del segreto d'ufficio. A chiarimento di ciò è considerato il rilievo che l'imposta sul valore aggiunto assume per il funzionamento del mercato interno nonché la necessità per le amministrazioni fiscali degli Stati membri di poter valutare correttamente i profitti generati dai venditori sulle piattaforme digitali, il Legislatore europeo ha ritenuto opportuno modificare l'articolo 16, primo comma, della Direttiva 2011/16/UE, introducendo un esplicito riferimento all'IVA ed alle altre imposte indirette.



Pertanto, le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette, eliminando così ogni incertezza in ordine al campo di applicazione dell'articolo stesso [rif. considerandi 8 e 30 Direttiva (UE) 2021/514]. Inoltre, al secondo periodo, si prevede che la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali di altri Stati membri dell'Unione Europea possa essere attuata anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici.

- al comma 10, il riferimento al nuovo termine di 60 gg, a far data dal ricevimento della proposta del controllo simultaneo, entro i quali l'Amministrazione finanziaria comunica l'esito, adesione o rifiuto motivato della proposta.

Dopo l'articolo 31-*bis* è inserito l'articolo 31-*bis*.1, che introduce le verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Al tal fine ed in conformità alla nozione di cui all'articolo 2, lett. ee) del decreto *de quo*, per verifica congiunta si intende un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta, i quali rappresentano un interesse comune o complementare per le medesime autorità competenti di detti Stati membri. Ad integrazione del quadro normativo vigente, che già disciplina la presenza negli uffici amministrativi di funzionari di un altro Stato membro e la loro partecipazione alle indagini amministrative (*ex art. 31-bis*, comma 7, D.P.R. 600/73), nonché i controlli simultanei (*ex art. 31-bis*, commi 8-10, D.P.R. 600/73), ed allo scopo di rafforzare ulteriormente la cooperazione amministrativa, si è ritenuto necessario introdurre anche lo strumento delle verifiche congiunte, disciplinate dal nuovo articolo 12-*bis* della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2021/514 in recepimento.

Nel merito, il nuovo art. 31-*bis*.1, dispone, al comma 1, che in presenza di uno più soggetti d'imposta, la cui situazione presenta un interesse comune o complementare a più Stati membri, le rispettive Amministrazioni finanziarie possono decidere di procedere con indagini amministrative affidate congiuntamente alle autorità competenti di due o più Stati membri.

Il comma 2 prevede poi, in analogia ai controlli simultanei, che l'Amministrazione finanziaria, quando riceve una proposta di verifica congiunta, deve comunicare la propria adesione o il rifiuto motivato, nel termine di 60 gg dal ricevimento della stessa.

Al comma 3 vengono disciplinate le modalità di svolgimento delle verifiche congiunte, che, previo accordo formale, devono essere concordate e coordinate, anche sotto il profilo linguistico, avendo cura di rispettare la legislazione e le norme procedurali previste dallo Stato membro in cui si svolge la verifica congiunta. Nel rispetto del suddetto quadro normativo, il funzionario di un altro Stato



membro che partecipa alla verifica congiunta non può esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli che gli sono conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, il comma 4 prevede, altresì, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di nominare un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica nonché di adottare le misure necessarie per:

- consentire ai funzionari degli altri Stati membri, che partecipano alle attività di verifica congiunta, di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;
- garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;
- e, infine, assicurare al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, il riconoscimento di diritti e di obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.

Nel corso della verifica congiunta, in base al disposto del comma 5, l'Amministrazione finanziaria deve individuare i fatti e le circostanze, attinenti all'attività di controllo, di comune intesa con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica.

Al termine delle operazioni, lo stesso comma 5, prevede, altresì, la stesura di una relazione finale, nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano nonché, entro sessanta giorni dall'emissione di tale relazione, l'esito della verifica viene notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati.

Il comma 6, infine, prevede una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione della disposizione non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Avendo riguardo, invece, al Decreto Legislativo del 04 marzo 2014, n. 29 – rubricato "*Attuazione della Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE*" – l'articolo 16 in esame apporta le seguenti modifiche:



- all'articolo 1, comma 1, le informazioni oggetto delle procedure di scambio tra autorità degli Stati membri sono definite "*prevedibilmente pertinenti*" anziché "*prevedibilmente rilevanti*". Tale modifica allinea la normativa nazionale al testo dell'articolo 1, comma 1, della Direttiva 2011/16/UE, avente per oggetto le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro, ai fini dello scambio di informazioni "*prevedibilmente pertinenti*" per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte contemplate dalla direttiva stessa;
- all'articolo 4, avente ad oggetto la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta, sono aggiunti i commi da 3-bis a 3-quater. In particolare, nel nuovo comma 3-bis, al fine di meglio delineare il concetto di informazioni "*prevedibilmente pertinenti*", si rimanda a quelle informazioni che, conformemente al diritto interno dell'autorità richiedente, sono da ritenersi "*ragionevolmente pertinenti*" per la verifica della posizione fiscale dei contribuenti, nominativamente identificati, oggetto di indagine amministrativa. Al nuovo comma 3-ter si dispone che la "*prevedibile pertinenza*" delle informazioni richieste deve essere dimostrata all'autorità interpellata, esplicitando nella richiesta i motivi di carattere fiscale che la giustificano, unitamente alla specificazione delle informazioni richieste. Il nuovo comma 3-quater, infine, precisa che, laddove la richiesta riguardi un gruppo di contribuenti non identificabili nominativamente, le informazioni minime che l'autorità richiedente deve fornire all'autorità interpellata sono: la descrizione dettagliata del gruppo (lett. a); l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano osservate (lett. b); i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste contribuiscono alla verifica del rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo (lett. c); e, infine, l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo (lett. d).
- all'articolo 5, riguardante lo scambio automatico di informazioni, la nuova formulazione del comma 1 prevede che, i servizi di collegamento comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle categorie di reddito elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2011/16/UE², inclusa la nuova categoria dei canoni. A partire dal 1° gennaio 2024, le informazioni

² Le categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2011/16/UE sono indicate nelle lettere seguenti: "*a*) i redditi da lavoro dipendente"; "*b*) i compensi per dirigenti"; "*c*) i prodotti di assicurazione sulla vita, non



di cui al citato articolo 8 sono integrate con il numero di identificazione fiscale (NIF), ove disponibile.

Il nuovo comma 1.1. stabilisce che ogni anno i servizi di collegamento comunicano alla Commissione europea almeno due delle categorie di reddito elencate all'articolo 8 cit., per le quali viene effettuato lo scambio di informazioni con le autorità competenti di ogni Stato membro e, anteriormente al 1° gennaio 2024, ne comunicano almeno quattro con riferimento alle informazioni scambiate dal periodo di imposta a partire dal 1° gennaio 2025.

Infine, dopo l'articolo 10, è stato aggiunto il nuovo articolo 10-*bis* che introduce disposizioni in materia di violazione dei dati.

La violazione dei dati è intesa come violazione della sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, l'alterazione o qualsiasi incidente nell'accesso, nella divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni coinvolte, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare anche la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati [tale definizione è contenuta nella lettera m) "violazione dati" aggiunta articolo 2, comma 1].

Il comma 1, facendo rinvio alla neo-introdotta nozione di violazione dei dati nel contesto dello scambio di informazioni, statuisce che l'Agenzia delle entrate comunica per iscritto e tempestivamente alla Commissione europea ogni violazione dei dati ed ogni provvedimento adottato per porvi rimedio, affinché la stessa Commissione informi senza ritardo tutti gli Stati membri della violazione comunicata ed i rimedi adottati.

Il comma 2 statuisce che, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, l'Agenzia delle entrate, considerata la natura dei dati, indaga sulla stessa e, ove non è possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).

Il comma 3 dispone che nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, l'Agenzia delle entrate può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonché allo Stato o agli Stati membri interessati.

contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe"; "d) le pensioni"; "e) la proprietà e redditi immobiliari"; e da ultimo, "f) i canoni".



L' articolo 16, comma 3, introduce una norma di coordinamento diretta ad evitare ambiti di sovrapposizione tra gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforma di cui al presente decreto e gli obblighi di comunicativi previsti dalla normativa nazionale in materia di "affitti brevi" (articolo 4 del decreto – legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96). L'esonero per i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 4 del D.L. n. 50/2017 è dettata nell'ottica di non creare disparità tra gli intermediari immobiliari che sono anche gestori di piattaforme e i gestori di piattaforme attivi in altri settori e, al contempo, evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai gestori di piattaforme di affitti brevi.

L'**articolo 17** introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali.

Il comma 1 designa l'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 2 prevede che i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al decreto *de quo* adempiano ai seguenti obblighi:

- informare ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla Direttiva 2011/16/UE e alle norme di suo recepimento (lett. a);
- fornire a ogni persona interessata tutte le informazioni che ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni sono comunicate (lett. b).

Il comma 3 introduce una deroga rispetto a quanto disposto al comma 1, lettera b), stabilendo che i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia dell'entrate *ex* articolo 11.

L'**articolo 18** introduce la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica può discendere dal decreto *de quo*.

Il comma 1, infatti, stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2021/514 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e, inoltre, che le Amministrazioni interessate devono provvedere alla sua attuazione con risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 19** dispone che le norme del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.



RELAZIONE TECNICA

Con l'articolato normativo in esame, viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, migliorando il quadro normativo esistente, attraverso il rafforzamento delle disposizioni concernenti lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra gli Stati e ampliando l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai Gestori di piattaforme digitali.

Nello specifico, l'**articolo 1** delinea l'ambito di applicazione del provvedimento riguardante lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

All'articolo in esame non si ascrivono effetti sul gettito, poiché si limita ad individuare l'oggetto e l'ambito applicazione del provvedimento.

L'**articolo 2** elenca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Gli **articoli da 3 a 9** non determinano oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme procedurali. In particolare, l'**articolo 3** impone al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi, avvalendosi delle informazioni pubblicamente disponibili ovvero di una conferma da parte dello stesso venditore e, in casi specifici, delle informazioni di cui dispone; l'**articolo 4** stabilisce le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi dai venditori esclusi, individuando alcune deroghe; l'**articolo 5** disciplina gli obblighi di adeguata verifica ai fini della determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore; l'**articolo 6** disciplina gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione; l'**articolo 7** stabilisce l'intervallo di tempo nell'ambito del quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse; l'**articolo 8** prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione possa scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica



esclusivamente con riferimento ai venditori che prestano almeno un'attività pertinente (i.e. locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di comunicazione ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo (cd. venditori attivi); l'**articolo 9** disciplina le procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, infatti, ha la possibilità di affidare l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche ad un soggetto terzo, sia esso prestatore di servizi o altro gestore di piattaforma. Rimane, tuttavia, in capo al gestore di piattaforma (quello originario) la responsabilità della correttezza della procedura.

L'**articolo 10** delinea gli obblighi di comunicazione delle informazioni individuate dall'articolo 11 da parte dei gestori di piattaforma, le deroghe e i casi di esonero. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica. L'**articolo 11** individua le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 12** introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, l'efficace acquisizione delle informazioni, indicate all'articolo 11 ed il rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10. L'articolo 12, disciplina anche le sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 13** disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria. In particolare, si prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con cui il gestore qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta anche le autorità competenti di tutti gli Stati membri. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 14** regola la procedura di registrazione unica del gestore di piattaforma che non è residente a fini fiscali in Italia, non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'Attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle Entrate esercita le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio.



L'**articolo 15** disciplina lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni Finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di Piattaforma.

La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle Entrate esercita le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio.

Articolo 16. La disposizione introduce le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, con particolare riferimento al:

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*" (comma 1); e
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, "*Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE*" (comma 2).

Con particolare riguardo al D.P.R. 600/73, dopo l'articolo 31-*bis* è inserito l'articolo 31-*bis*.1, che introduce le verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. La verifica congiunta è un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta, i quali rappresentano un interesse comune o complementare per le medesime autorità competenti di detti Stati membri.

La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Le Amministrazioni interessate dall'attuazione della disposizione provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 17** introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali. La disposizione non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Articolo 18. La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 19** dispone che le norme del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Per quanto sopra espresso, all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo normativo in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Tabella di concordanza _D. Lgs recepimento Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio	
Disposizione comunitaria (direttiva 2021/514/UE)	Disposizione nazionale (decreto legislativo)
Articolo 1, punto 1), lettera a)	cfr. Articolo 5, comma 1 e 1-bis D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 1), lettera b)	La norma non necessita di recepimento
Articolo 1, punto 1), lettera c)	cfr. Articolo 5, comma 1 e 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 1), lettera d)	Articolo 2, comma 1, lett. ee) - Articolo 16, comma 2, lettera b)
Articolo 1, punto 2)	Articolo 16, comma 2, lettere a) e c)
Articolo 1, punto 3)	cfr. Articolo 4 D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 4)	cfr. Articolo 11, comma 1, lettera b) D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 5)	cfr. Articolo 11, comma 1, lettera b) D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 6), lettera a)	Articolo 16, comma 2, lettera d)
Articolo 1, punto 6, lettera b)	cfr. Articolo 5, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 7), lettera a)	cfr. Articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 7), lettera b)	cfr. Articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 8) [art. 8 bis quater]	Articoli 11, comma 1, lettere b) e c), 14, 15, 16, comma 1, lettera a).
Articolo 1, punto 9)	La norma non necessita di recepimento
Articolo 1, punto 10)	Articolo 16, comma 1, lettera b)
Articolo 1, punto 11)	Articolo 16, comma 1, lett. c)
Articolo 1, punto 12)	Articolo 16, comma 1, lett. d)
Articolo 1, punto 13), lettera a)	Articolo 16, comma 1, lettera b)
Articolo 1, punto 14, lettera a)	cfr. Articolo 9, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1, punto 14, lettera b)	cfr. Articolo 9, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 29
Articolo 1 punto 15)	La norma non necessita recepimento si tratta di adempimenti della Commissione Europea
Articolo 1, punto 16)	La norma non necessita di recepimento in quanto la novella riguarda l'istituzione di una banca dati che nel nostro ordinamento corrisponde all'Anagrafe dei rapporti finanziari di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 605/1973.
Articolo 1, punto 17)	La norma non necessita di recepimento si tratta di adempimenti della Commissione Europea
Articolo 1, punto 18)	Articolo 17, commi 1 - 3
Articolo 1, punto 19)	Articolo 12, commi 3 e 4
Articolo 1, punto 20)	Si fa riferimento all'allegato V alla direttiva recepito nei Capi da I a IV del decreto legislativo.
Articolo 2	Articolo 19
Articolo 3	La norma non necessita di recepimento



Articolo 4	La norma non necessita di recepimento
Allegato V, Sez. I	Articolo 2
Allegato V, Sez II, A)	Articolo 3
Allegato V, Sez II, B)	Articolo 4, commi 1-4
Allegato V, Sez II, C)	Articolo 4, commi 5-7
Allegato V, Sez II, D)	Articolo 5
Allegato V, Sez II, E)	Articolo 6
Allegato V, Sez II, F)	Articolo 7
Allegato V, Sez II, G)	Articolo 8
Allegato V, Sez II, H)	Articolo 9
Allegato V, Sez III, A)	Articolo 10
Allegato V, Sez III, B)	Articolo 11
Allegato V, Sez IV, A)	Articolo 12, comma 1
Allegato V, Sez IV, B)	Articolo 12, commi 2-4
Allegato V, Sez IV, C)	Articolo 12, commi 2-4
Allegato V, Sez IV, D)	Articolo 12, commi 2-4
Allegato V, Sez IV, E)	Articolo 13
Allegato V, Sez IV, F)	Articolo 14



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: schema di **decreto legislativo**, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”*.

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Referente: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 4 agosto 2022, n. 127, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, Allegato A, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La direttiva 2011/16/UE, che stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, è stata oggetto di varie modifiche nel corso degli anni al fine di:

- migliorare la capacità degli Stati membri di lottare contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali transfrontaliere;
- ridurre la portata degli incentivi e dei vantaggi che conducono a una concorrenza fiscale dannosa, comprese la lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, mediante misure di trasparenza relative ai ruling fiscali, agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, alle relazioni paese per paese delle imprese multinazionali;
- promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali facilitando l'individuazione dei redditi e delle attività transfrontalieri.

In tale ambito, la Direttiva (UE) 2021/514 in recepimento, da un lato, è tesa a migliorare il quadro normativo già esistente mediante l'estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall'altro lato, consente alle Amministrazioni fiscali - mediante l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati - di acquisire i dati e di ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme con l'obiettivo di prevenire la frode, l'evasione e l'elusione fiscali.

In particolare, il considerando n. 8 della direttiva *de qua* recita: *“Poiché la maggior parte dei redditi o delle basi imponibili dei venditori sulle piattaforme digitali transita a livello transfrontaliero, la comunicazione delle informazioni relative all'attività pertinente garantirebbe ulteriori risultati positivi se le informazioni pervenissero anche agli Stati membri che avrebbero diritto a tassare i proventi utilizzati. In particolare, lo scambio automatico di informazioni è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni necessarie a consentire loro di valutare correttamente le imposte sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovute”*.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con il presente Decreto Legislativo viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La Direttiva 2011/16/UE (c.d. "DAC"), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, nel corso del tempo, è stata emendata cinque volte, soprattutto al fine di introdurre nuovi obblighi di comunicazione per mezzo dei quali si è andati ad ampliare l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai conti finanziari [Direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC 2, attuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015]; ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento [Direttiva (UE) 2015/2376, c.d. DAC 3, attuata con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32]; alla rendicontazione Paese per Paese [Direttiva (UE) 2016/881, c.d. DAC 4, cui è stata data attuazione con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017]; all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio [Direttiva (UE) 2016/2258, c.d. DAC 5, attuata con il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 60]; ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione [Direttiva (UE) 2020/876, c.d. DAC 6, attuata con il decreto legislativo 30 luglio 2020 n. 100].

Il presente decreto legislativo, le cui disposizioni entrano in vigore il primo gennaio 2023, in attuazione di quanto disposto nella Direttiva (UE) 2021/514 (c.d. DAC 7), da un lato (Capi da I a IV) introduce specifiche norme che ampliano l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali, dall'altro (Capo V) interviene con la tecnica della novella sul quadro normativo già esistente, in particolare il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 e il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al fine di estendere e rafforzare le disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati.

In particolare, lo schema di decreto, con riferimento alle norme che disciplinano lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni fornite dai gestori di piattaforma, non modifica direttamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 che ha recepito la direttiva 2011/16/UE e che rappresenta la normativa di riferimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

È stato adottato un provvedimento normativo autonomo in considerazione del fatto che la direttiva che si recepisce, per effetto dell'estensione dell'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali, ha comportato l'introduzione di obblighi di adeguata verifica e comunicazione a carico di quest'ultimi, tali da delineare un quadro normativo complesso (artt. da 1 a 15 dello schema di decreto legislativo) con un ampliamento della materia regolata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Per il recepimento delle altre modifiche dirette a migliorare il quadro normativo già esistente si è fatto, invece, ricorso alla tecnica della novella apportando modifiche a disposizioni di legge esistenti.

In particolare, l'art. 16 (commi 1 e 2) dello schema di decreto legislativo specifica le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, con particolare riferimento al citato Decreto legislativo n. 29/2014 e al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 16, comma 1, del presente decreto legislativo incide sul Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'inserimento, dopo l'articolo 31-bis, dell'articolo 31-

bis.1, che introduce l'istituto delle verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Ciò a integrazione del quadro normativo vigente - che già disciplina la presenza negli uffici amministrativi di funzionari di un altro Stato membro e la loro partecipazione alle indagini amministrative (ex art. 31-bis, comma 7, D.P.R. 600/73), nonché i controlli simultanei (ex art. 31-bis, commi 8-10, D.P.R. 600/73).

Sono state, inoltre, apportate all'articolo 31-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 le seguenti modifiche:

- al terzo comma, viene aggiunto il riferimento al nuovo articolo 8-bis quater della Direttiva 2011/16/UE, necessario per estendere i termini di operatività dell'assistenza amministrativa al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforma;
- al sesto comma, si aggiungono - alle già indicate imposte sul reddito e sul patrimonio - l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette. Pertanto, le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette. Inoltre, al comma 7, primo periodo, si prevede che la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali di altri Stati membri dell'Unione Europea possa essere attuata anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici.
- al comma 10, si fa riferimento al nuovo termine di 60 gg, a far data dal ricevimento della proposta del controllo simultaneo, entro cui l'Amministrazione finanziaria comunica l'esito (adesione o rifiuto motivato della proposta).

L'articolo 16, comma 2, incide sul Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, con le modifiche apportate:

- all'articolo 1, per cui le informazioni oggetto delle procedure di scambio tra le autorità degli Stati membri sono definite "prevedibilmente pertinenti" anziché "prevedibilmente rilevanti". Tale modifica allinea la normativa nazionale al testo dell'articolo 1, comma 1, della Direttiva 2011/16/UE;
- all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l) è inserita la lettera m) recante la definizione di "violazione dei dati", che può riguardare anche la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei medesimi;
- all'articolo 4, avente ad oggetto la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta, al quale sono stati aggiunti i commi da 3-bis a 3-quater in materia di informazioni prevedibilmente pertinenti;
- all'articolo 5 riguardante lo scambio automatico di informazioni;
- infine, dopo l'articolo 10, è stato aggiunto il nuovo articolo 10-bis che introduce disposizioni in materia di violazione dei dati.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) e il profilo del rispetto del principio del pareggio del bilancio (art. 81), nonché sotto il profilo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) e del rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è pienamente compatibile con i principi in questione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le norme non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo elenca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento.

La prima parte della disposizione definisce l'ambito soggettivo dei gestori di piattaforme, il concetto di attività pertinenti e le relative specificazioni [lettere da a) a m)]. La seconda parte, invece, definisce l'ambito soggettivo dei venditori [lettere da n) a q)]. La terza parte [lettere da r) a ee)], contiene le altre definizioni che rilevano ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, tra cui le nozioni di verifica congiunta.

La prima definizione contenuta nell'articolo in esame, alla lettera a), individua cosa si intende per "piattaforma": qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili dagli utenti (i.e. fruitori dei servizi) e che consentono ai venditori di fornire ad essi, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori. Ciò posto, il termine piattaforma non include software che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma, senza consentire, per ognuno dei casi evidenziati, ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente.

Alla lettera b) figura la definizione di "gestore di piattaforma", inteso come un'entità (cioè una persona giuridica, una società di capitali, una società di persone, un trust, una fondazione) che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano al "gestore di piattaforma escluso" di cui alla lettera c), il quale, fin dall'inizio e su base annua, è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'intero modello di affari della piattaforma che gestisce è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione.

Qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, è considerato un "gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione", di cui alla lettera d), ed è soggetto alle norme di cui al provvedimento in esame al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) è residente ai fini fiscali in Italia o è costituito, disciplinato o regolamentato a norma delle leggi del nostro ordinamento, o ha la sua sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in Italia, o ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un Gestore di Piattaforma qualificato non-UE [secondo la definizione di cui alla lettera e) dell'articolo 2];

- 2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Per "gestore di piattaforma qualificato non-UE", di cui alla lettera e), si intende un gestore di piattaforma che facilita tutte le attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate, secondo la definizione di cui alla lettera i), e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

- 1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;
- 2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE.

Ai fini del presente Decreto, per "Giurisdizione qualificata non-UE" [art. 2, lett. f)] si intende una giurisdizione non-UE che ha in essere un accordo qualificante effettivo con tutti gli Stati membri, che sono indicati in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.

Per "attività pertinente", di cui alla lettera h), si intende una attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, come definito dalla lettera l), che rientra nelle seguenti tipologie:

- i. la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- ii. i servizi personali;
- iii. la vendita di beni;
- iv. il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Per "corrispettivo", ai sensi della già menzionata lett. l), si intende: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso "ragionevolmente conoscibile". Ad esempio, nel caso in cui un gestore di piattaforma facilita la conclusione del contratto (tra l'acquirente e il venditore) e il corrispettivo per l'attività non viene riscosso tramite la piattaforma (può pertanto essere superiore, uguale o inferiore all'importo evidenziato nel contratto), il gestore di piattaforma è tenuto a segnalare il corrispettivo agevolato (ovvero il prezzo ragionevolmente conoscibile), ma non è tenuto a indagare ulteriormente sull'importo effettivo ricevuto dal venditore.

La nozione di attività pertinente non comprende le attività che sono fornite da un venditore in virtù di un rapporto di lavoro dipendente con il gestore di piattaforma o con un'entità collegata dello stesso gestore. Un'entità è collegata ad un'altra entità [secondo la definizione di cui alla lettera s)] se una delle due entità controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50% del diritto di proprietà nel capitale dell'altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona, dunque, che detiene più del 50% dei diritti di voto è considerata detentrica del 100% dell'entità.

Con il termine "venditore", di cui alla lettera n), si intende una persona fisica o un'entità, che si è registrata sulla piattaforma [e.g. ha creato un profilo o un account sulla stessa] e ha concluso un rapporto contrattuale con essa, durante il periodo oggetto di comunicazione, svolgendo un'attività pertinente.

Si intende, poi, "venditore attivo", come definito alla lettera o), un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.

Un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, assume la qualifica di "venditore oggetto di comunicazione", di cui alla lettera p), allorquando è residente nel territorio dello Stato o ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati.

Quanto alla nozione di "venditore escluso", la definizione di cui alla lettera q) comprende quattro categorie, che presentano un rischio limitato con riferimento all'osservanza degli obblighi fiscali. Conseguentemente, è escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al provvedimento in esame, il venditore che è:

- 1) un'entità statale come definita alla lettera t), ossia il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;
- 2) un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo e pertanto, si tratta di entità escluse in quanto generalmente soggette ad altre forme di controllo e di trasparenza;
- 3) un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Per proprietà inserzionata, secondo la definizione di cui alla lettera bb), si intende l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una Piattaforma dallo stesso venditore. La disposizione mira a escludere i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero che forniscono alloggi con una frequenza elevata e rispetto ai quali l'Amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti;
- 4) è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a duemila euro durante il periodo oggetto di comunicazione. Si tratta, quindi, di venditori la cui attività non appare significativa in relazione alle finalità perseguite dalla norma.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per la predisposizione del decreto legislativo è stata utilizzata la tecnica della normazione diretta. È stata utilizzata anche la tecnica della novella legislativa per mantenere intatto il corpus legislativo costituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, "Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE".

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo normativo non sono presenti norme con effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme dello schema di decreto non producono effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo analogo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo, con riferimento agli scambi di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti delle giurisdizioni con cui lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo qualificante effettivo, rinvia ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia per quanto attiene alle disposizioni in materia di procedure di adeguata verifica fiscale ed altri obblighi posti a carico dei Gestori di piattaforma, sia con riferimento alle modalità ed ai termini con i quali l'Agenzia delle entrate invierà le informazioni alle autorità competenti delle suddette giurisdizioni estere.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono state utilizzate elaborazioni statistiche già in possesso dell'Amministrazione proponente.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D4/22

Roma, 29 dicembre 2022

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 7 dicembre 2022, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (atto Governo n. 8), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2022.

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Repertorio atti n. 208/CU del 21 dicembre 2022.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2022:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle Autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la nota DAGL prot. n. 10834 del 7 dicembre 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2022 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che, con nota DAR prot. n. 0020651 del 12 dicembre 2022, lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota DAGL n. 10834 del 7 dicembre 2022.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D4/22

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0000220 P-4.20.5

del 19/01/2023



44128643

Roma, data del protocollo

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° dicembre 2022, di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (atto Governo n. 8).

Facendo seguito alla nota in data 7 dicembre 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore dell'Ufficio II

Cons. Fulvia Beatrice

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169)

Provvedimento: schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Con il presente decreto legislativo viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

L'intervento normativo si colloca nel contesto delle misure adottate al fine di migliorare la capacità degli Stati membri di lottare contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali transfrontaliere attraverso il rafforzamento della trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni tra amministrazioni.

Lo schema di decreto legislativo (*Capi da I a IV*) recepisce le disposizioni di cui al nuovo articolo 8 *bis quater* e all' Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva che si recepisce, in relazione agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica posti a carico dei gestori di piattaforme digitali. Questi ultimi sono tenuti a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori che sono presenti sulla piattaforma e a comunicare tali informazioni alle Autorità fiscali del proprio Stato di residenza o di stabilimento.

La norma prevede, altresì, lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Autorità fiscali di altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea qualora sia stato sottoscritto un "Accordo qualificante effettivo tra autorità competenti". Si tratta di un accordo tra l'autorità competente dello Stato italiano e quella di una Giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle oggetto di scambio sulla base del presente decreto legislativo. Tale accordo deve essere confermato da un atto di esecuzione a norma del nuovo articolo 8-bis quater, paragrafo 7, della Direttiva 2011/16/UE.

Ulteriori interventi normativi, di cui al *Capo V* dello schema di decreto legislativo, si sono resi necessari per il recepimento nel diritto interno delle altre modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2021/514 al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati. Tali modifiche riguardano, innanzitutto, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", con l'introduzione, tra l'altro, del nuovo art. 31-bis.1 in materia di verifiche congiunte. Altre modifiche riguardano il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante "Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE", che viene integrato, per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, dalla codificazione delle norme in materia di prevedibile pertinenza delle informazioni e di richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti e, per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, con l'ampliamento del novero di informazioni da trasmettere; nonché, infine, con l'introduzione di un nuovo articolo 10-bis recante disposizioni in materia di violazione dei dati e di procedure che l'Agenzia delle entrate deve adottare qualora essa si verifichi.

In ragione della complessità della materia trattata, lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto a consultazione pubblica al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte degli operatori economici, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e degli esperti della materia.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'attenzione delle organizzazioni internazionali (OCSE, in particolare) e dell'Unione europea si è sempre più focalizzata sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscali, anche attraverso il rafforzamento della trasparenza fiscale e dello scambio di informazioni tra amministrazioni.

Una tassazione equa è, infatti, uno dei fondamenti principali dell'economia sociale di mercato europea e uno dei pilastri fondamentali dell'impegno della Commissione per "un'economia al servizio delle persone", atteso che una tassazione equa ed efficiente promuove la giustizia sociale e la parità di condizioni nell'UE ed è fondamentale per salvaguardare entrate sufficienti per gli investimenti pubblici nelle persone e nelle infrastrutture, creando nel contempo un ambiente imprenditoriale all'interno del mercato unico in cui le imprese innovative possano prosperare.

Garantire l'equità fiscale prevenendo la frode fiscale, nonché l'evasione e l'elusione fiscali, è diventato più importante che mai e, in tale contesto, il rafforzamento della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni è fondamentale nella lotta contro detti fenomeni nell'Unione.

Negli ultimi anni, come sopra evidenziato, l'UE ha concentrato i propri sforzi sulla lotta alla frode fiscale, all'evasione e all'elusione fiscali e sul rafforzamento della trasparenza. Sebbene siano stati compiuti importanti miglioramenti - in particolare, nel campo dello scambio di informazioni - la valutazione della Commissione europea in merito all'applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ha mostrato che è ancora necessario migliorare le disposizioni esistenti relative a tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa. In particolare, la nozione di prevedibile rilevanza delle informazioni e le richieste di informazioni per un gruppo di contribuenti sono emerse tra gli elementi più problematici del quadro, per la loro mancanza di chiarezza.

È emersa, pertanto, un'evidente necessità di migliorare il quadro esistente per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'UE: in tale ottica si è ritenuto che, oltre a rafforzare le norme esistenti, nell'UE fosse necessaria l'estensione della cooperazione amministrativa a nuovi settori, al fine di affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia e aiutare le amministrazioni fiscali a riscuotere le imposte in modo migliore e più efficiente e a tenere il passo con i nuovi sviluppi.

Le caratteristiche dell'economia delle piattaforme digitali rendono molto difficile la tracciabilità e la rilevazione degli eventi imponibili da parte delle autorità fiscali; il problema si aggrava, in particolare, quando tali transazioni sono effettuate tramite operatori di piattaforme digitali stabiliti in un'altra giurisdizione. La mancata comunicazione dei redditi guadagnati dai venditori per la prestazione di servizi o la vendita di beni attraverso le piattaforme digitali comporta una carenza di gettito fiscale degli Stati membri e fornisce, inoltre, ai venditori un vantaggio rispetto a coloro che non sono attivi sulle piattaforme digitali; pertanto, colmare tale lacuna normativa è parso indispensabile al fine di conseguire l'obiettivo di una tassazione equa ed efficiente.

Pertanto, l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati potrà consentire all'Amministrazione fiscale italiana di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme.

Nel contesto nazionale, lo scambio di informazioni a fini fiscali in materia di imposte dirette è stato disciplinato attraverso il recepimento della Direttiva sulla cooperazione amministrativa 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 (c.d. DAC 1), con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29. Nel corso del tempo, la direttiva DAC 1 è stata emendata cinque volte, soprattutto al fine di introdurre nuovi obblighi di comunicazione per mezzo dei quali si è andati ad ampliare l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai conti finanziari

[Direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC 2, attuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015]; ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento [Direttiva (UE) 2015/2376, c.d. DAC 3, attuata con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32]; alla rendicontazione Paese per Paese [Direttiva (UE) 2016/881, c.d. DAC 4, cui è stata data attuazione con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017]; all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio [Direttiva (UE) 2016/2258, c.d. DAC 5, attuata con il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 60]; ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione [Direttiva (UE) 2020/876, c.d. DAC 6, attuata con il decreto legislativo 30 luglio 2020 n. 100].

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con il recepimento della Direttiva (UE) 2021/514 (c.d. DAC 7) a mezzo del presente decreto legislativo, si intende, da un lato, migliorare il quadro normativo nazionale già esistente mediante l'estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati; dall'altro lato, ampliare l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali.

Sotto il primo profilo, si va a codificare la norma in tema di "prevedibile pertinenza" delle informazioni, a individuare in modo preciso e puntuale, nell'ambito di un quadro giuridico chiaro, le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti, a estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (royalties) e ad ampliare il novero delle informazioni da trasmettere, nonché a regolamentare l'esecuzione dei controlli congiunti.

Sotto il secondo profilo, invece, il presente decreto persegue lo scopo di contrastare le numerose forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell'economia mediante l'introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme digitali, che di detti obblighi risultano essere destinatari diretti. Questi ultimi sono tenuti, infatti, a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori presenti sulla piattaforma - utilizzata per lo svolgimento della propria attività nei confronti dei propri clienti - e a comunicare tali informazioni all'Autorità fiscale, che trasmetterà successivamente i dati raccolti a ciascuno degli Stati membri nei quali risiedono i venditori utenti della piattaforma.

In conformità alla Direttiva in recepimento, il decreto *de quo* risponde all'esigenza di far fronte alla crescente digitalizzazione dell'economia che ha determinato situazioni complesse legate alla frode, all'evasione ed elusione fiscali. La dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i

gestori di piattaforme ha determinato, infatti, la difficoltà di garantire l'applicazione delle norme fiscali e l'adempimento dei relativi obblighi: pertanto, attraverso l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzato - basato sulla raccolta di informazioni da parte dei gestori delle piattaforme – si consente all'Amministrazione fiscale italiana di disporre di informazioni sufficienti per valutare e controllare il reddito lordo realizzato dai venditori in ambito nazionale grazie alle attività commerciali svolte con l'intermediazione delle piattaforme medesime.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Con l'attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514, l'ordinamento giuridico nazionale avrà a disposizione una serie più ampia di strumenti di cooperazione per contrastare le varie forme di frode, evasione ed elusione fiscali.

L'obbligo di comunicare i redditi percepiti tramite piattaforme digitali e lo scambio delle relative informazioni permetterà di avere a disposizione una serie completa di informazioni al fine di riscuotere le entrate fiscali dovute, con la conseguente creazione di condizioni di parità tra i venditori che utilizzano le piattaforme digitali e quelli "tradizionali".

Per il riscontro sul grado di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, potrà dunque tenersi conto degli effetti positivi ottenuti in termini di implementazione dell'attività di accertamento e recupero di gettito fiscale, che consegue all'utilizzo da parte dell'Autorità fiscale dei dati, delle informazioni e dei documenti raccolti.

Inoltre, in un'ottica più ampia, il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati potrà valutarsi anche con riguardo all'impatto sociale positivo dell'applicazione della nuova disciplina, in termini di migliore percezione del sistema fiscale caratterizzato da una maggiore equità in ordine alla ripartizione degli oneri tra i contribuenti.

Per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi e degli effetti di cui sopra saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- I dati di utilizzo dalla rete CNN, ossia la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni delle informazioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti;
- i dati relativi allo scambio di informazioni tra Stati membri attraverso la rete CNN;
- i dati relativi all'evasione/elusione fiscale con riferimento alle seguenti attività pertinenti intermedie dalle piattaforme digitali:
 - locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;

- servizi personali;
- vendita di beni;
- noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
- i dati relativi all'applicazione delle sanzioni per omesso o incompleto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti per i gestori di piattaforma;
- i dati relativi alle verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri cui parteciperà l'amministrazione fiscale italiana che rappresentano uno strumento aggiuntivo per la cooperazione amministrativa ad integrazione degli strumenti della partecipazione alle indagini amministrative e dei controlli simultanei.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il presente decreto legislativo, in attuazione di quanto disposto nella Direttiva (UE) 2021/514 (c.d. DAC 7), da un lato (Capi da I a IV) introduce specifiche norme che ampliano l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali; dall'altro (Capo V), interviene con la tecnica della novella sul quadro normativo già esistente, in particolare il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 e il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al fine di estendere e rafforzare le disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati.

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) - non intervento;
- opzione 1) – intervento nell'ambito del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 (Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE);
- opzione 2) – adozione di un decreto legislativo (normazione diretta) per il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo 8 *bis quater* e dell'Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 che si recepisce e utilizzo della tecnica della novella per il recepimento delle altre modifiche dirette a modificare il quadro normativo esistente (opzione preferita).

L'opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile, poiché l'intervento è reso obbligatorio dalla necessità di recepire la direttiva (UE) 2021/514: l'opzione zero, infatti, esporrebbe l'Italia ad una procedura di infrazione comunitaria.

L'opzione 1, ovvero quella di modificare direttamente il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 - che rappresenta la normativa di riferimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore

fiscale – non è stata ritenuta altresì praticabile, in particolare con riferimento alle norme che disciplinano lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni fornite dai gestori di piattaforma. Infatti, l'estensione dell'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali, ha comportato l'introduzione di obblighi di adeguata verifica e comunicazione a carico di quest'ultimi, tali da delineare un quadro normativo complesso (artt. da 1 a 15 del decreto legislativo) con un ampliamento della materia regolata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, in linea con quanto disposto dall'art. 32, comma 1, lettera e) della legge 234/2012.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari

I Capi da I a IV dello schema di decreto *de quo* contengono il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo art. 8-bis quater e all' Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva DAC 7, con riferimento ai nuovi obblighi di comunicazione e di adeguata verifica (*due diligence*) posti a carico dei gestori di piattaforme digitali (destinatari diretti) nei confronti dei venditori che utilizzano dette piattaforme per lo svolgimento delle proprie attività commerciali (destinatari indiretti).

In particolare, posto che la nozione di piattaforma comprende qualsiasi software accessibile agli utenti che consenta ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere un'attività finalizzata all'ottenimento di un corrispettivo – purché rientri in una delle categorie individuate (locazione di beni immobili; servizi personali; vendita di beni e noleggio di mezzi di trasporto) - il gestore di piattaforma deve effettuare l'adeguata verifica nei confronti dei venditori operanti sulla piattaforma (quindi, accertare la veridicità delle informazioni da questi fornite per l'utilizzo della stessa) e comunicare dette informazioni, alle scadenze previste, all'Agenzia delle entrate al fine del successivo scambio di informazioni con gli Stati membri.

Le operazioni della piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei venditori.

Il termine piattaforma non include software che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma, senza consentire, per ognuno dei casi evidenziati, ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente.

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è qualsiasi gestore di piattaforma la

cui residenza fiscale sia in uno Stato membro o che sia costituito secondo le leggi di uno Stato membro o che abbia la sua sede di gestione o una stabile organizzazione in uno Stato membro (comunemente denominate "piattaforme UE").

Inoltre, l'ambito di applicazione delle norme comprende anche i gestori di piattaforme che non soddisfano nessuna di queste condizioni, ma facilitano lo svolgimento di un'attività pertinente da parte dei venditori oggetto di comunicazione che sono residenti in uno Stato membro o relativamente alla locazione di beni immobili situati in uno Stato membro (comunemente denominati "piattaforme straniere"). Per poter operare all'interno dell'Unione, tali piattaforme devono registrarsi in uno Stato membro (registrazione unica).

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Preliminarmente, si osserva che, ai fini del decreto, è "gestore di piattaforma" un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una piattaforma e che può identificarsi con una persona giuridica - una società di capitali o una società di persone - o un istituto giuridico, come ad esempio un trust o una fondazione.

Qualsiasi gestore di piattaforma - diverso da un gestore di piattaforma "escluso" - è considerato gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ed è soggetto alle norme di cui al provvedimento in esame al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. è residente ai fini fiscali in Italia o è costituito, disciplinato o regolamentato a norma delle leggi del nostro ordinamento, o ha la sua sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in Italia, o ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE [secondo la definizione di cui alla lettera e) dell'articolo 1];
2. non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Ciò posto, considerata anche l'ampia utilizzazione delle piattaforme digitali nello svolgimento delle attività commerciali, la nuova disciplina potrà riguardare tutte le tipologie di imprese (anche micro, piccole e medie) costituite in forma societaria.

B. Effetti sulla concorrenza

La modifica proposta non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del paese.

Al contrario, l'attuazione della direttiva fornisce una risposta adeguata per il contrasto alle pratiche elusive ed evasive e rappresenta, quindi, uno strumento funzionale a conseguire l'obiettivo dei trattati di un migliore funzionamento concorrenziale del mercato, senza distorsioni.

L'obbligo di comunicare i redditi percepiti dai vari venditori operanti sulle piattaforme digitali e il successivo scambio delle relative informazioni tra gli Stati permetterà all'Amministrazione fiscale di avere a disposizione una serie completa di informazioni utili ad accertare e riscuotere le entrate fiscali dovute da detti venditori, con un conseguente miglioramento delle condizioni di concorrenza, in termini di maggiore parità tra quelli che utilizzano le piattaforme digitali e quelli "tradizionali" che non le utilizzano.

La trasparenza sui proventi ottenuti dai venditori tramite l'utilizzo di piattaforme digitali migliora le condizioni di concorrenza con le imprese più tradizionali nei settori interessati dalle nuove regole ossia: la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio, i servizi personali, la vendita di beni e il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Un unico strumento obbligatorio a livello UE si ripercuote positivamente sul piano sociale e contribuisce a una percezione positiva dell'equità fiscale e a una ripartizione equa degli oneri tra i contribuenti.

In particolare, le informazioni comunicate ai sensi della direttiva *de qua* saranno utilizzate per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione delle imposte che rientrano nell'ambito di applicazione e, considerando l'importanza che l'IVA riveste per il funzionamento del mercato interno, le informazioni comunicate tra gli Stati membri saranno utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette.

C. Oneri informativi

Le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione vanno distinte a seconda che si tratti di informazioni concernenti lo stesso gestore di piattaforma o relative al venditore oggetto di comunicazione, in questo caso le informazioni da comunicare vanno ulteriormente distinte a seconda che l'attività pertinente svolta dal venditore sia diversa dalla locazione di beni immobili o la ricomprenda.

Le informazioni da comunicare concernenti il gestore di piattaforma riguardano: la denominazione, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione; ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale.

Con riferimento a ciascun venditore oggetto di comunicazione il quale ha svolto almeno un'attività pertinente distinta dalla locazione di beni immobili, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve comunicare quanto di seguito:

- a seconda che il venditore sia una persona fisica o un'entità i dati identificativi nome o ragione sociale, indirizzo principale, il NIF (ovvero il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro), il numero di partita IVA se disponibile;
- l'identificativo del conto finanziario, se è conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
- il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone, in relazione al titolare del conto;
- ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente;
- il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti per il quale il corrispettivo è stato versato o accreditato;
- eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, per ogni trimestre relativo al periodo oggetto di comunicazione.

Con riferimento, invece, a ciascun venditore oggetto di comunicazione, il quale ha svolto un'attività pertinente di locazione di beni immobili, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, deve comunicare oltre alle informazioni sopra evidenziate anche:

- l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente, in conformità a quanto previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicato;
- il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti, prestate con riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;
- eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

- il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione, se disponibile.

Decorrenza degli oneri informativi

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione e adempie all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La prima scadenza dell'adempimento comunicativo di cui trattasi cade il 31 gennaio 2024.

Per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta per la prima volta gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, il gestore di piattaforma espleta le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione.

La deroga (due anni in luogo di un anno) è prevista al fine di agevolare i gestori di piattaforma in relazione agli obblighi di adeguata verifica per i venditori già iscritti sulla piattaforma al momento dell'insorgere dell'obbligo, rispetto ai quali i gestori potrebbero non essere in possesso di tutte le informazioni richieste dalla norma (non essendo precedentemente prevista alcuna due diligence specifica, ma solo regole di policy aziendale). La deroga si applica, inoltre, alle entità che diventano per la prima volta gestori di piattaforma (perché precedentemente rientravano tra gli esclusi o perché per la prima volta iniziano l'attività di gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione).

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione privilegiata è stata la n. 2 (cfr. paragrafo n. 3), ovvero quella di utilizzare la tecnica della normazione diretta per il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo 8 bis quater e dell'Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514. La motivazione dell'opzione prescelta è quella di introdurre una normativa nazionale specifica che si ponga in linea con gli obblighi assunti nelle sedi unionali e internazionali in relazione all'ampliamento degli strumenti di cooperazione amministrativa tra Stati membri e, in particolare, al rafforzamento dello strumento dello scambio automatico di informazioni. In particolare, l'opzione che prevede una disciplina autonoma della materia è apparsa preferibile al fine di garantire una migliore chiarezza e comprensibilità del testo.

Per il recepimento delle altre disposizioni della direttiva de qua si è fatto, invece, ricorso alla tecnica della novella. In particolare, l'art. 16 (commi 1 e 2) dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche normative al citato Decreto legislativo n. 29/2014 e al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, necessarie per estendere e rafforzare le disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo, con riferimento agli scambi di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti delle giurisdizioni con cui lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo qualificante effettivo, rinvia ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia per quanto attiene alle disposizioni in materia di procedure di adeguata verifica fiscale ed altri obblighi posti a carico dei Gestori di piattaforma, sia con riferimento alle modalità ed ai termini con i quali l'Agenzia delle entrate invierà le informazioni alle autorità competenti delle suddette giurisdizioni estere.

Soggetti responsabili dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, trattandosi di misure che riguardano la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, sono il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

5.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio del funzionamento del sistema sono effettuati con i mezzi ed il personale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

Per garantire l'adempimento dei nuovi obblighi il decreto prevede sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni da parte del gestore di piattaforma.

È prevista una sanzione anche per la violazione degli obblighi di registrazione unica prevista per i c.d. gestori esteri.

Le sanzioni costituiscono un'importante indicatore del corretto funzionamento del sistema.

Per il monitoraggio saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- la dimensione quantitativa dei flussi di informazioni scambiate sulla piattaforma comune sviluppata dall'Unione europea per assicurare le trasmissioni delle informazioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti (CNN);
- i risultati dell'attività di contrasto ai fenomeni di evasione/elusione fiscale con riferimento alle attività pertinenti intermedie dalle piattaforme digitali;
- l'ammontare delle sanzioni comminate per omesso o incompleto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti per i gestori di piattaforma;
- gli esiti delle verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri cui parteciperà l'amministrazione fiscale italiana.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In ragione della complessità della materia trattata, si è ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica il predetto schema di decreto legislativo e la relazione illustrativa al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte degli operatori economici, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e degli esperti della materia.

La consultazione è iniziata il 30 giugno 2022 e si è chiusa il 20 luglio 2022.

Sono stati invitati a partecipare alla suddetta consultazione, ed hanno trasmesso i propri contributi, i seguenti soggetti:

- Gruppo Adevinta Italia
- Confcommercio
- Studio.Maisto & associati
- Studio professionale associato a Backer & McKenzie
- Uber B.V

I rilievi operati dai soggetti partecipanti alla consultazione hanno riguardato, prevalentemente, la maggiore o minore ampiezza della nozione di "piattaforma" funzionale ad individuare i soggetti tenuti o meno all'obbligo di comunicazione; la nozione di "corrispettivo" relativo al bene e/o servizio offerto sulla piattaforma e l'effettiva possibilità da parte dei gestori di verificarne l'entità e l'effettiva corresponsione. Altri rilievi, invece, riguardavano aspetti propriamente operativi che saranno oggetto di disciplina nell'ambito di provvedimenti o circolari dell'Agenzia delle entrate.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

È stato predisposto un quadro di sintesi delle principali questioni emerse a seguito della consultazione e, alla luce dell'esame svolto sui contributi pervenuti, si è ritenuto di non dover

apportare modifiche al testo del decreto, seppure si sia invece ritenuto opportuno integrare in alcuni punti la relazione illustrativa.

Inoltre, ai fini della definizione del testo dello schema di decreto legislativo sono stati acquisiti i contributi e le osservazioni pervenute dalle competenti Direzioni del Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate, in sede di tavolo tecnico all'uopo istituito.